



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- comune.capitignano@postecert.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2020: MODIFICHE/INTEGRAZIONI
Data 29-09-2020	

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 12:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. Fatto l'appello risultano:

PUCCI FRANCO	P	De Andreis Marco	P
Fulvimari Daniele	P	Di Maddalena Pasquale	A
Fascetti Luigi	A	Di Loreto Luciano	A
Parenzi Sabrina	P	Fulvi Alessandra	A
Sebastiani Lorena	A	Fulvi Gisella	A

Assegnati n° 10	Presenti n° 4
In carica n° 10	Assenti n° 6

Partecipano gli Assessori esterni:

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pelosi Maurizio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Partecipa il Vice Segretario Dott. Fabio Laurenzi

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti,

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto del disposto di cui all'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: *“(...) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.*

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 29 marzo 2019.

Ritenuto quindi di adeguare lo stesso integrando alcuni articoli in coerenza con la novellata disciplina normativa;

Considerati altresì:

➤ l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

➤ l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale: *"... In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'[articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ..."*;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."*;
- l'art. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)"*.

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data **24/09/2020**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Con voto favorevole unanime

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, di modificare/integrare il vigente “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con la Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 29 marzo 2019,

Art. - 12 PIANO FINANZIARIO E TARIFFE

La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all'articolo 15 del d.Lgs. n. 36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi.

I costi annuali devono risultare dal piano finanziario redatto sia dal soggetto che svolge il servizio stesso, che dall'Ente Territoriale Competente secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e della deliberazione ARERA 443/2019 con allegato MTR e successive modifiche ed integrazioni .

*Il Piano Finanziario è approvato dal Comune **ovvero** dall'Ente Territoriale Competente.*

Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale, nel caso di gettito a consuntivo superiore ovvero inferiore al gettito preventivato. Nella determinazione dello scostamento da riportare al nuovo esercizio si considera anche la variazione negativa¹ intervenuta nei costi consuntivi di gestione rispetto a quelli preventivati secondo quanto disposto dalla deliberazione ARERA 443/2019 con allegato MTR e successive modifiche ed integrazioni .

ART. 13 - RIDUZIONI TARIFFARIE (Art. 1, comma 658, L. 147/2013)

In virtù della facoltà concessa dall'art. 1, comma 658, della L. 147/2013 le tariffe si applicano in misura ridotta del 30% per i locali commerciali o artigianali adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.

In via del tutto transitoria e per l'anno 2020 possono essere previste agevolazioni fino al 25%, per le utenze non domestiche relativamente alla parte variabile dovute alla crisi economica per l'emergenza covid-19 come regolamentato dalla Deliberazione ARERA n° 158 del 5 maggio 2020 e successive modifiche ed integrazioni.

La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentito rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

La tariffa ridotta di cui sopra è applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con decorrenza dall'anno successivo.

ART. 24 – ACCERTAMENTO ESECUTIVO

L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento esecutivo a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, e di quanto disposto dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

¹ I maggiori costi non vengono riportato al nuovo esercizio. Qualora si voglia esercitare tale facoltà, modificare il testo.

L'avviso di accertamento esecutivo specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

Gli accertamenti esecutivi definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitiva.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

- 1) di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” è quello riportato quale **ALLEGATO A)** alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, con evidenziate in nota le modifiche apportate, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2020;
- 2) di dare mandato al Servizio Finanziario di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento (**AII. A**) al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione del nuovo “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” per l'anno 2020

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano	Il Presidente	IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
------------------------	---------------	--------------------------------

F.to PUCCI FRANCO	F.to Pelosi Maurizio	F.to Dott. Fabio Laurenzi
-------------------	----------------------	---------------------------

Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL Funzionario Responsabile del Servizio

F.to Laurenzi Fabio

Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità contabile della proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Funzionario del servizio ragioneria

F.to Laurenzi Fabio

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il 29-10-2020 N.595 ove rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Data: 29-10-2020

IL Funzionario del servizio Ragioneria
F.to Laurenzi Fabio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs n. 267/2000.

Data: 29-09-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabio Laurenzi

Copia conforme all'originale

Data: 29-10-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Laurenzi